

GLOSSARIO

*Allegato al Bollettino Statistico
L'attività assicurativa nel comparto auto (2013-2018)
Anno VI - n. 14, novembre 2019*

Le definizioni sono tratte dal Codice delle Assicurazioni Private (CAP – d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), dal Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 e dal glossario pubblicato sul portale <http://www.educazioneassicurativa.it/>.

- **Altre spese di acquisizione** – Spese derivanti dalla conclusione di un contratto di assicurazione diverse dalle provvigioni di acquisizione, come definite dall'articolo 52 del D.lgs. 26 maggio 1997, n. 173. Comprende sia i costi direttamente che indirettamente imputabili. Tra i costi direttamente imputabili, sono ricomprese anche le spese per l'emissione delle polizze assicurative o l'assunzione del contratto nel portafoglio. Tra i costi indirettamente imputabili sono incluse le spese di pubblicità sostenute per la commercializzazione di specifici prodotti assicurativi e le spese amministrative dovute alle formalità di espletamento della domanda e alla stesura delle polizze ivi compresi i relativi costi per acquisto di beni e per prestazioni di servizi. Sono altresì comprese tra i costi indirettamente imputabili le sovrapprovvigioni e/o i *rappels* non esclusivamente connessi al raggiungimento di obiettivi di produttività nonché la parte fissa della retribuzione del personale dipendente inquadrato nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale addetto alla organizzazione produttiva e alla produzione, ossia quella non commisurata all'acquisizione dei contratti. Sono inclusi inoltre gli altri costi quali, ad esempio, oneri accessori, accantonamenti per il trattamento di fine rapporto, diarie, trasferte. Tra i costi indirettamente imputabili sono anche comprese le quote di costi del personale dipendente inquadrato nei contratti collettivi nazionali diversi da quello di cui sopra, addetto, in tutto o in parte, all'organizzazione produttiva o alla produzione. Parimenti sono compresi i contributi al Fondo pensione agenti e alla Cassa previdenza agenti.
- **Assicurazione r.c. auto** – Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il contratto di assicurazione r.c. auto garantisce il conducente nonché, se persona diversa, il proprietario del mezzo contro il rischio di dover risarcire a terzi i danni provocati dalla circolazione del veicolo. La polizza r.c. auto è un contratto assicurativo che in Italia è obbligatorio per legge.
- **Attestato di rischio** – Documento dematerializzato che, nell'ambito delle assicurazioni r.c. auto, contiene la storia dei sinistri (pagati dalla compagnia di assicurazione) causati dal veicolo assicurato negli ultimi cinque anni indipendentemente dal suo conducente, l'indicazione della classe di merito interna di ciascuna impresa e la classe di merito di conversione universale (CU), sia di provenienza che di assegnazione. La classe di merito dell'assicurato è, quindi, il voto riportato in pagella. In particolare, l'attestato contiene le informazioni sui sinistri degli ultimi 5 anni e sulla classe di Conversione Universale. A seguito della dematerializzazione dell'attestato di rischio, dal 1° luglio 2015, il documento non è più cartaceo ma telematico. Anche questa innovazione mira a contrastare il fenomeno della falsificazione dei documenti assicurativi e, in particolare, della compravendita di false attestazioni. Con il nuovo sistema è stata eliminata la necessità per l'assicurato di presentare, a un'eventuale nuova compagnia, il proprio documento cartaceo in fase di stipula del contratto. Le compagnie sono tenute, in occasione di ciascuna scadenza contrattuale, a trasmettere all'assicurato l'attestato di rischio per via telematica, anche semplicemente attraverso l'inserimento dello stesso su un'area riservata del sito *web* dell'impresa
- **Attività assicurativa** – L'assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione.
- **Attività in regime di libertà di prestazione di servizi o rischio assunto in regime di libertà di prestazione di servizi** – L'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il

domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicato il rischio.

- **Attività in regime di stabilimento o rischio assunto in regime di stabilimento** – L'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicato il rischio.
- **Attività riassicurativa** – L'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o retrocessi da un'impresa di riassicurazione, anche di uno Stato Terzo.
- **CARD** – La Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto e per la regolazione dei rimborsi e delle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del CAP e del DPR 18 luglio 2006, n. 254.
- **Caricamento** – La quota delle spese di gestione (acquisizione, incasso e spese amministrative) ed ogni altro onere considerato dall'impresa nel processo di costruzione della tariffa nonché il margine industriale compensativo dell'alea di impresa.
- **Carta Verde** – Documento che attesta l'estensione dell'efficacia dell'assicurazione obbligatoria r.c. auto ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni Paesi esteri, la cui sigla sia indicata - e non sbarrata - sulla stessa Carta Verde. La Carta Verde, che deve il suo nome al fatto di essere stampata proprio su carta di tale colore, è il certificato internazionale di assicurazione, rilasciato dalla propria compagnia unitamente alla copertura r.c. auto, che consente ad un veicolo di entrare e circolare regolarmente in uno dei Paesi esteri che hanno aderito al sistema. Il certificato è rilasciato sotto la responsabilità dell'Ufficio Nazionale di Assicurazione (cosiddetto Bureau) del Paese di immatricolazione del veicolo; il Bureau italiano è l'UCI, ossia l'Ufficio Centrale Italiano (www.ucimi.it). Se l'automobilista non ha con sé una valida Carta Verde deve acquistare un'apposita polizza temporanea alla frontiera del Paese che intende visitare: solo così gli sarà possibile entrare in quel Paese e circolare liberamente. La genesi della Carta Verde risale alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che la definì Certificato internazionale di assicurazione.
- **Certificato di assicurazione** – Documento, da tenere obbligatoriamente a bordo del veicolo, a disposizione per eventuali controlli delle Autorità, rilasciato dalla compagnia che assicura la r.c. auto, che contiene la denominazione dell'impresa, il numero di polizza, la targa del veicolo e il periodo per il quale è stato pagato il premio.
- **Codice delle Assicurazioni Private (CAP)** – Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
- **Combined ratio, dell'esercizio o di bilancio** – È la somma di *expense ratio* e *loss ratio* (dell'esercizio o di bilancio).
- **CONSAP S.p.A.** – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.. E' la società che gestisce i servizi su concessione dei Ministeri dello Sviluppo Economico, dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze e presso la quale è istituito il Fondo di garanzia per le vittime della strada.

- **Contrassegno** – Sino al 18 ottobre 2015, a seguito del pagamento del premio, oltre al certificato di polizza da conservare ed esibire a richiesta delle Forze dell'Ordine, ancora oggi indispensabile per la circolazione perché prova l'esistenza della copertura assicurativa, veniva emesso anche il contrassegno. Si trattava di un tagliando cartaceo, riportante la denominazione della compagnia, il numero di targa o di telaio del veicolo e la data di scadenza del periodo per il quale era stato pagato il premio. Doveva essere esposto in modo ben visibile dall'esterno del veicolo con lo scopo di agevolare i terzi danneggiati nell'identificazione della compagnia del responsabile dell'incidente. Oggi ciò non è più necessario perché un controllo più efficace della copertura assicurativa viene effettuato elettronicamente mediante verifica della presenza della targa del veicolo nella banca dati istituita presso la Motorizzazione Civile.
- **Contratto di assicurazione** – Contratto mediante il quale la compagnia di assicurazione, dietro il pagamento di un premio, si impegna a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a esso prodotto da un sinistro (nelle assicurazioni contro i danni) o a pagare un capitale o una rendita all'assicurato o al beneficiario designato al verificarsi di un evento inerente alla vita umana (nelle assicurazioni vita).
- **Esclusioni (di garanzia)** – Situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l'Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.
- **Expense ratio** – Rapporto tra *spese di gestione* (acquisizione, incasso e spese amministrative) e *premi contabilizzati*.
- **Fondo di garanzia per le vittime della strada** – Fondo istituito presso la CONSAP S.p.A. per risarcire i danni provocati da veicoli non assicurati, rubati o assicurati presso imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. Per ciascuna regione (o gruppi di regioni) è designata l'impresa per la gestione dei sinistri.
- **Forfait gestionaria** – Il forfait e i rimborsi, dovuti all'impresa ai sensi della CARD per i sinistri e/o partite di danno trattati in qualità di gestionaria per conto di altre imprese.
- **Forfait debitrice** – Il forfait e i rimborsi, dovuti dall'impresa ai sensi della CARD in qualità di debitrice a fronte dei sinistri e/o partite di danno gestiti da altre imprese di cui sono responsabili, in tutto o in parte, i propri assicurati.
- **Franchigia** – Clausola contrattuale in base alla quale, a fronte di un premio più contenuto, il contraente si obbliga a farsi carico di una parte del costo del sinistro. Per i sinistri r.c. auto il contraente si impegna a restituire alla compagnia la parte, di quanto da questa liquidato al terzo danneggiato, che è tenuto a pagare a titolo di franchigia.
- **Gestione danni** – L'attività assicurativa nei rami danni di cui all'articolo 2, comma 3, del CAP.
- **Gruppo assicurativo** – Un gruppo composto da una società partecipante o controllante, dalle sue società controllate o da altre entità in cui la società partecipante o controllante o le sue società controllate detengono una partecipazione, nonché da società legate da direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96 del CAP, ovvero basato sull'instaurazione, contrattuale o di altro tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili tra tali imprese che può includere anche mutue assicuratrici o altre società di tipo mutualistico, a condizione che:
 - una delle imprese eserciti effettivamente, tramite un coordinamento centralizzato, un'influenza dominante sulle decisioni, incluse le decisioni finanziarie, di tutte le imprese che fanno parte del gruppo e

- la costituzione e lo scioglimento di tali relazioni ai fini del titolo XV del CAP siano soggetti all'approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza del gruppo; laddove l'impresa che esegue il coordinamento centralizzato è considerata l'impresa controllante o partecipante e le altre imprese sono considerate le imprese controllate o partecipate.
- **Importi a prezzi costanti** – Valori monetari espressi al valore della moneta dell'anno più recente disponibile (2018 per il presente bollettino). Sono ottenuti moltiplicando il valore originario per un coefficiente (deflatore) che rappresenta la variazione dei prezzi avvenuta tra l'anno a cui si riferisce il valore e il 2018. Il deflatore è ricavato usando l'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.
- **Impresa debitrice** – Ai sensi della CARD, l'impresa per la quale i danni provocati, in tutto o in parte, dai propri assicurati sono risarciti da altre imprese per suo conto.
- **Impresa gestionaia** – Ai sensi della CARD, l'impresa che effettua un risarcimento per conto dell'impresa assicuratrice del veicolo, in tutto o in parte, civilmente responsabile del sinistro.
- **Imprese vigilate dall'IVASS** – Ai fini del presente bollettino, le imprese di assicurazione nazionali e rappresentanze in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato extra SEE, sottoposte alla vigilanza sulla stabilità da parte dell'IVASS.
- **Indennizzo** – Somma dovuta dalla compagnia all'assicurato di una polizza danni o al beneficiario di una polizza vita in caso di sinistro.
- **Indice di smontamento della riserva sinistri** – L'indicatore è calcolato per ogni anno di generazione di sinistri al variare dell'anti-durata ed è dato dal rapporto tra: a) la somma dei pagamenti effettuati a partire dall'anti-durata successiva a quella di valutazione dell'indice fino all'ultimo anno di bilancio disponibile, al quale si aggiunge la riserva stanziata alla fine di dell'ultimo anno di bilancio disponibile e b) la riserva stanziata all'anti-durata di valutazione dell'indice.
- **IVASS** – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del D.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
- **Kasko** – Copertura assicurativa, accessoria alla r.c. auto obbligatoria, con la quale l'impresa si impegna a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per la r.c. auto, a seguito di urto contro ostacoli fissi, di ribaltamento, di uscita di strada o collisione con altri veicoli.
- **Loss ratio dell'esercizio** – L'incidenza percentuale, rispetto ai *premi di competenza* dell'esercizio corrente, delle somme pagate e riservate per *i soli sinistri accaduti nell'esercizio corrente*, comprensive delle relative spese dirette e delle spese di liquidazione.
- **Loss ratio di bilancio** – *Loss ratio* dell'esercizio al quale è aggiunto, considerando, *per i soli sinistri accaduti negli anni precedenti*, l'incidenza percentuale, sempre rispetto ai *premi di competenza* dell'esercizio corrente, della sufficienza (*rectius* eccedenza: componente positivo di reddito) o dell'insufficienza (*rectius* carenza: componente negativo di reddito) della riserva sinistri appostata all'inizio dell'esercizio rispetto ai pagamenti (comprensivi delle spese dirette e delle spese di liquidazione) avvenuti durante l'esercizio e alla riserva accantonata alla fine dell'esercizio (anch'essa comprensiva delle spese dirette e delle spese di liquidazione) in relazione a tali sinistri.

- **Mandatario per la liquidazione dei sinistri** – Persona o ente designato, nel territorio della Repubblica, ai sensi dell’art. 153 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dalle imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente e sono assicurati in un altro Stato aderente allo Spazio Economico Europeo ai fini della gestione e liquidazione dei sinistri di cui all’art. 151 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
- **Massimale di garanzia** – Somma massima pattuita che l’impresa è tenuta a pagare in caso di sinistro. Se i danni provocati o subiti sono superiori a tale somma, la differenza resta a carico dell’assicurato. Per la r.c. auto, il CAP ne fissa i limiti al di sotto dei quali le imprese non possono scendere.
- **Natante** – Qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che è azionata da propulsione meccanica.
- **Polizza** – Documento contrattuale che prova e disciplina i rapporti tra compagnia, contraente e assicurato. Esso è costituito dal **Modulo di polizza** ed eventuali relative appendici: nei contratti r.c. auto è corredata del **Certificato di assicurazione** (vedi infra), del **Contrassegno** (vedi infra), della **Carta Verde** (vedi infra). La polizza deve essere stipulata con una compagnia, italiana o estera, autorizzata ad operare nel ramo r.c. auto sul territorio italiano.
- **Polizza individuale** – Polizza sottoscritta da un singolo individuo per suo conto o per conto della propria famiglia, con **copertura di un rischio** che è quindi riferito a un soggetto o a più soggetti individuati all’interno del nucleo familiare. Il termine “individuale” non si riferisce quindi all’unico assicurato, bensì all’unico contraente: nulla vieta, invece, di assicurare con una polizza individuale **una molteplicità di soggetti** quali, tradizionalmente, i componenti dei nuclei familiari.
- **Polizza collettiva** – Polizza stipulata da un’azienda, da un’associazione, da una cassa di assistenza o altro organismo, in qualità di contraente, in favore dei propri dipendenti, associati, assistiti, clienti. In questo caso il rischio da coprire è riferito a **tutti coloro i quali fanno parte di un gruppo omogeneo e ben definito**. Nelle polizze collettive, di solito, le imprese di assicurazione indicano al contraente quali siano gli obblighi a proprio carico, indicando quindi – tra gli obblighi a carico del contraente – anche le modalità con le quali occorrerà consegnare agli assicurati le condizioni di assicurazione, affinché questi siano completamente consapevoli della natura dell’operazione.
- **Portafoglio del lavoro italiano diretto** – Comprende tutti i contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane, a eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie in Stati terzi; sono esclusi i contratti di riassicurazione compresi nel portafoglio indiretto.
- **P.R.A.** – Pubblico Registro Automobilistico (o altro Archivio nazionale veicoli equipollente previsto per legge) che contiene tutte le informazioni relative alle vicende giuridico-patrimoniali dei veicoli soggetti ad iscrizione. È gestito dall’Automobile Club d’Italia (ACI).
- **Premi del lavoro diretto italiano** – Premi, contabilizzati nell’anno, raccolti presso la clientela diretta (sono quindi esclusi i premi raccolti in riassicurazione) al lordo delle cessioni in riassicurazione e al netto degli oneri fiscali e parafiscali e degli annullamenti per inesigibilità o per sostituzione.
- **Premio di tariffa** – Il premio puro maggiorato dei caricamenti.

- **Premio medio per polizza** – È calcolato sui premi lordi contabilizzati, rapportati ai veicoli-anno, e rappresenta il premio medio nell'esercizio.
- **Premio puro** – Prodotto tra la frequenza di sinistro e l'ammontare medio del danno. Rappresenta il costo base (costo industriale) della copertura assicurativa, poiché si tratta di una valutazione del rischio assunto dalla compagnia di assicurazioni, su basi statistiche.
- **Premio lordo** – Importo che il contraente deve versare all'impresa, ottenuto aggiungendo al premio di tariffa le imposte. Nella r.c. auto comprende anche il contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
- **Premi lordi contabilizzati** – Premi contabilizzati nell'esercizio al lordo delle cessioni in riassicurazione, come definito all'articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. In particolare, il premio deve essere attribuito all'esercizio, unitamente ai relativi accessori, con riguardo al momento di maturazione. Detto momento corrisponde, in linea di principio, alla data di scadenza di ciascun premio risultante dal documento assicurativo. Ai fini della competenza dell'esercizio non ha pertanto alcuna rilevanza il momento in cui si concretizza la riscossione del premio. Quindi il premio lordo contabilizzato è l'importo maturato durante l'esercizio per i contratti di assicurazione, indipendentemente dal fatto che tali importi siano stati incassati o che si riferiscano interamente o parzialmente ad esercizi successivi; sono in ogni caso esclusi gli importi delle relative imposte e dei contributi riscossi per rivalsa. Va inoltre tenuto presente che sono di competenza dell'esercizio tutti i premi scaduti entro il 31 dicembre, indipendentemente dalla rilevazione contabile del documento entro tale data. I premi devono, tra l'altro, comprendere:

- a) i premi ancora da contabilizzare, allorché il premio può essere calcolato soltanto alla fine dell'anno;
- b) i sovrappremi per frazionamento di premio e le prestazioni accessorie degli assicurati destinate a coprire le spese dell'impresa;
- c) le quote di premio di pertinenza dell'impresa acquisite in coassicurazione.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 45, non possono essere portati in detrazione gli annullamenti afferenti i premi degli esercizi precedenti. Ne consegue che ai fini della corretta determinazione del premio lordo contabilizzato nell'esercizio possono essere portati in detrazione diretta dal premio medesimo soltanto gli annullamenti motivati da storni aventi natura tecnica di singoli titoli emessi nell'esercizio stesso, con esclusione pertanto degli annullamenti derivanti da valutazioni dell'impresa sulla esigibilità dei titoli alla chiusura dell'esercizio. Le variazioni di contratto che comportano variazione di premio, operate tramite appendici o sostituzioni, non costituiscono annullamenti ai sensi del menzionato articolo 45, comma 3.

- **Provvigioni di acquisizione** – Compensi, come definiti all'art. 51 del D.lgs. 26 maggio 1997, n. 173, spettanti per l'acquisizione e il rinnovo, anche tacito, dei contratti di assicurazione, inclusi quelli inerenti i rapporti di coassicurazione. Comprendono inoltre le commissioni e le partecipazioni agli utili spettanti alle cedenti per rapporti di riassicurazione attiva. Include altresì le sovrapprovvigioni e/o i *rappels* commisurati al raggiungimento di obiettivi di produttività nonché la parte variabile di retribuzione del personale dipendente inquadrato nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione, in quanto commisurata all'acquisizione dei contratti.
- **Provvigioni di incasso** – Sono la parte di spese di amministrazione afferenti l'incasso dei premi. Compensi spettanti per l'incasso dei premi di assicurazione.

- **Rami di assicurazione** – È la classificazione della forma assicurativa che corrisponde ad un determinato rischio o ad un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive l'attività che l'impresa può esercitare al rilascio dell'autorizzazione. Ad esempio: rami danni (infortuni, malattia, r.c. auto, ecc.) e rami vita.
- **Ramo 3 – Corpi di veicoli terrestri** (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori. In questo modo è possibile assicurare il veicolo dai danni per i quali la polizza r.c. auto non opera, garantendosi in tal modo una tutela più ampia. Le polizze Corpi di veicoli terrestri (CVT) prevedono **garanzie accessorie**, ossia delle coperture assicurative, non obbligatorie, che è possibile aggiungere al momento della sottoscrizione della polizza r.c. auto. L'impresa, fino all'importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma assicurata), si obbliga a indennizzare l'assicurato, **nei limiti ed alle condizioni esplicitamente riportate nel contratto, con l'applicazione di eventuali franchigie scoperti, e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo** identificato in polizza, compresi gli accessori, per i danni materiali e diretti subiti dallo stesso. sono studiate in modo pratico e modulabile. Le principali garanzie accessorie previste dalle polizze CVT sono:
 - la **garanzia furto**, che copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza nella esecuzione di tale reato o nel tentativo di commetterlo (se previsto nel contratto) derivanti da sottrazione, danneggiamento e distruzione di sue parti a seguito di furto (totale o parziale) o rapina, anche se solo tentati; copre inoltre anche i danni da scasso causati al veicolo nella esecuzione o in conseguenza del furto/rapina consumati o tentati di cose non assicurate che si trovano all'interno del veicolo, nonché i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione successiva al furto o alla rapina del veicolo stesso. Non copre, invece, il furto di oggetti trasportati, sempre che non sia stabilito diversamente dal contratto. Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico). Il premio da corrispondere per la garanzia furto è proporzionale al valore commerciale del veicolo assicurato. Il risarcimento, infatti, è calcolato in base al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro. Poiché il valore del veicolo è soggetto all'usura del tempo, ogni anno, al momento del rinnovo del contratto, il premio deve tener conto del valore aggiornato del veicolo.
 - la **garanzia incendio**, che copre i danni al veicolo assicurato – escluse le cose trasportate – a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, derivanti dal fuoco sviluppatosi sia per agenti esterni, compreso il fulmine e lo scoppio, compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido, sia per fenomeni interni, quali il corto circuito dell'impianto elettrico di alimentazione o il surriscaldamento del motore. Anche per la polizza incendio, la copertura riguarda il veicolo e non i beni presenti nell'abitacolo, sempre che non sia stabilito diversamente dal contratto. Il premio da corrispondere per la garanzia incendio è proporzionale al valore commerciale del veicolo assicurato. Il risarcimento, infatti, è calcolato in base al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro. Poiché il valore del veicolo è soggetto all'usura del tempo, ogni anno, al momento del rinnovo del contratto, il premio deve tener conto del valore aggiornato del veicolo;
 - la **garanzia kasko o collisione**, che copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato identificato in polizza, compreso gli accessori in conseguenza di collisione e/o scontro con altro veicolo identificato con targa ("*kasko collisione a primo rischio assoluto*", "*kasko limitata a collisione*" - *autovetture*), durante la circolazione in aree pubbliche o private e in sosta, con persone od animali, contro ostacoli fissi o oggetti in genere, ed in conseguenza di ribaltamento e uscita di strada, collisione con altri veicoli (identificati o meno) o con animali ("*Kasko completa*" *autovetture*). E' prevista

l'applicazione di franchigia e/o di scoperto in funzione della tipologia di garanzia prescelta. La formula "kasko collisione a primo rischio assoluto" garantisce i danni fino ad un ammontare predeterminato dall'Impresa e la scelta del riparatore è soggetta a limitazioni. Le formule "kasko limitata collisione" e "kasko completa" prevedono la facoltà per l'assicurato di optare per il "Risarcimento in forma specifica" ossia l'obbligo dell'assicurato di rivolgersi – in caso di sinistro **kasko** – ad una carrozzeria convenzionata con la compagnia;

- la **garanzia eventi sociopolitici e atti vandalici**, con la quale si coprono tutti i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza da atti vandalici e/o dolosi in genere di terzi e a seguito di eventi socio-politici quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo di sabotaggio e dimostrazioni;
- la **garanzia eventi naturali** copre i danni materiali e diretti provocati al veicolo da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, uragani, trombe d'aria, mareggiate, frane, smottamenti valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche;
- la **garanzia cristalli** che permette di riparare il vetro del veicolo in caso di rottura. L'assicurazione vale per la rottura dei cristalli dovuta a caso accidentale o a fatto involontario di terzi. L'assicurazione in genere comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli;
- **ulteriori garanzie accessorie**. Ad esempio:
 - la garanzia **post vendita**, quando il contratto prevede di tenere indenne proprietario del veicolo per le spese che il medesimo deve sostenere per effettuare la riparazione e/o la sostituzione del veicolo o di parti dello stesso);
 - la garanzia **ripristino autorimessa o box** con cui l'impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti, le spese sostenute per il ripristino dei danni patiti dal locale adibito a rimessa del veicolo assicurato (di proprietà dell'assicurato o del contraente) in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio dell'impianto di alimentazione del veicolo di proprietà dell'assicurato;
 - la **garanzia guasti (o danneggiamenti)** cagionati al veicolo nella esecuzione dei reati di cui alle *alinea* precedenti o derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo del veicolo stesso;
 - la garanzia **spese di custodia o di parcheggio** rese necessarie dal ritrovamento del veicolo rubato o sequestrato dalle Autorità per incendio L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per il recupero, il parcheggio o il rimessaggio del veicolo disposti dall'Autorità, a seguito di incendio, furto o rapina dello stesso, dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione dell'Assicurato;
 - la garanzia per la **perdita dell'imposta di proprietà** non utilizzata in caso di furto, garanzia **bonus riacquisto** quando si riconosce un rimborso in caso di furto del mezzo, o di danno totale avvenuto in conseguenza di sinistri abbinati alle garanzie acquistate, se l'Aderente acquista un nuovo veicolo con finanziamento/leasing;
 - la **garanzia pneumatici** si garantisce l'indennizzo di un danno totale o parziale sulla superficie esterna dello pneumatico assicurato derivato da scoppio, oppure da contatto con il marciapiede o con un altro oggetto che danneggi il pneumatico rendendolo inutilizzabile, a condizione che la riparazione risulti tecnicamente impossibile o economicamente sconsigliata. L'assicurazione sarà efficace a condizione che l'Aderente a seguito del sinistro acquisti e monti due nuovi pneumatici sullo stesso asse;
 - **garanzia danni da imbrattamento** in cui l'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare, le spese sostenute per i danni alla tappezzeria del veicolo ed agli indumenti del conducente e delle persone trasportate a seguito

del trasporto occasionale di vittime di incidenti. La garanzia è valida se comprovata con dichiarazione dell'Amministrazione ospedaliera o del medico intervenuto o dell'Autorità;

- la **garanzia sostituzione delle serrature**, con la quale l'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, a seguito di furto o smarrimento delle chiavi da parte dell'assicurato o di chi ha in uso il veicolo. Qualora risulti operante tale copertura, il contratto prevede anche il rimborso dei costi sostenuti per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema elettronico. In tutti i casi, resta fermo l'obbligo della presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto sporta alle Autorità;
 - la **garanzia custodia**, con la quale l'impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per la custodia del veicolo sequestrato con provvedimento dell'Autorità, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente da circolazione, per il quale la garanzia assicurativa sia operante;
 - la **garanzia danni al bagaglio**, con la quale l'impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare, in conseguenza di incidente stradale che comporti un danno totale del veicolo assicurato, i danni subiti dal bagaglio trasportato sul veicolo assicurato;
 - la **garanzia acquisizione documenti per la liquidazione**, con la quale l'impresa si obbliga a rimborsare le spese per l'acquisizione dei documenti per la liquidazione del sinistro, nel caso di perdita totale del veicolo e purché il sinistro stesso sia indennizzabile in base ad una delle garanzie dirette prestate a termini di polizza.
- **Ramo 10 – Responsabilità civile autoveicoli terrestri**: ogni responsabilità risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore).
 - **Ramo 12 – Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali**: ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore).
 - **Riassicurazione passiva** – la *cessione* di rischi da parte di impresa di assicurazione o *retrocessione* dei rischi da impresa di riassicurazione.
 - **Richiesta di indennizzo** – Comunicazione scritta con la quale l'assicurato (o il beneficiario) richiede all'impresa di assicurazione la liquidazione dell'indennizzo dovuto a seguito del verificarsi dell'evento in garanzia.
 - **Richiesta di risarcimento** – Nelle assicurazioni della r.c. auto, è la comunicazione scritta, effettuata ai sensi degli artt. 148 (procedura di risarcimento) e 149 (risarcimento diretto) del Codice delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all'assicuratore del responsabile civile o al proprio assicuratore il risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale.
 - **Risarcimento** (di un sinistro) – Somma corrisposta dalla compagnia al terzo danneggiato in caso di sinistro per le garanzie di responsabilità civile.
 - **Risarcimento diretto** – Procedura, prevista per le assicurazioni del ramo r.c. auto, dagli articoli 141, 149 e 150 del CAP e dal DPR 18 luglio 2016, n. 254 con la quale la richiesta di risarcimento viene rivolta alla propria compagnia e non alla compagnia del responsabile del sinistro; è attivabile quando l'incidente ha coinvolto solo due veicoli entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia; se si tratta di ciclomotori (uno o entrambi), questi devono essere targati secondo il regime in vigore dal 13 febbraio 2012; se si sono verificati anche danni

fisici, deve trattarsi di lesioni non gravi (danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%).

- **Riserva premi** – Comprende l'ammontare complessivo delle somme necessarie per far fronte al costo futuro dei sinistri relativi ai rischi non estinti alla data di valutazione. La riserva premi è composta dalla **riserva per frazioni di premi**, correlata al criterio della ripartizione temporale del premio per competenza, e dalla **riserva per rischi in corso**, connessa all'andamento tecnico del rischio, ossia destinata alla copertura dei rischi incombenti dopo la fine dell'esercizio, per far fronte a tutti gli indennizzi e spese derivanti da contratti di assicurazione stipulati prima di tale data, nella misura in cui il costo atteso di tali rischi superi quello della stessa riserva per frazioni di premi.
- **Riserva sinistri** – Comprende l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri, avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti qualunque sia la data di denuncia, e non ancora pagati, nonché alle relative spese di liquidazione, indipendentemente dalla loro origine. Le imprese iscrivono i sinistri a riserva finché non siano state pagate, oltre al risarcimento, le spese dirette. Eventuali spese di liquidazione residue per i sinistri già definiti sono comunque appostate tra le riserve sinistri. Le imprese valutano le riserve sinistri in misura pari al costo ultimo tenendo conto di tutti i futuri oneri prevedibili. La **Riserva sinistri** si compone della **riserva per sinistri avvenuti e denunciati** e della **riserva per sinistri avvenuti e non ancora denunciati (IBNR)**.

Riguardo alla **prima componente**, le imprese costituiscono la riserva per i sinistri il cui processo di liquidazione non si è ancora concluso alla fine dell'esercizio o per il quale non siano stati interamente pagati il risarcimento del danno, le spese dirette e le spese di liquidazione. Le imprese iscrivono i sinistri a riserva finché non siano state pagate, oltre al risarcimento, le spese dirette. Eventuali spese di liquidazione residue per i sinistri già definiti sono comunque appostate tra le riserve sinistri. Le imprese valutano le riserve sinistri in misura pari al costo ultimo tenendo conto di tutti i futuri oneri prevedibili.

Riguardo alla **riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati**, essa comprende l'ammontare complessivo delle somme che, da una stima prudente, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, ma non ancora denunciati alla data delle valutazioni nonché alle relative spese di liquidazione. Le imprese determinano la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla data di chiusura dell'esercizio, per numero e per importo, sulla base delle esperienze acquisite negli esercizi precedenti, avuto riguardo alla frequenza e al costo medio dei sinistri denunciati tardivamente, nonché del costo medio dei sinistri denunciati nell'esercizio.

Le imprese, per i contratti di assicurazione classificati nel ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3 del CAP, costituiscono la riserva sinistri per tutti i sinistri CARD e per tutti i sinistri NO CARD trattati, in misura pari al costo ultimo tenendo conto di tutti i futuri oneri prevedibili nonché dei "forfait gestionario" dovuti all'impresa in base alla procedura di risarcimento diretto. Le imprese costituiscono la riserva sinistri anche per tutti i sinistri per i quali l'impresa opera in qualità di debitrice nell'ambito della CARD sulla base dei "forfait debitrice".

- **Riserva per partecipazione agli utili e ristorni** – Comprende gli importi da riconoscere agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazioni agli utili tecnici e di ristorni, purché tali importi non siano stati già attribuiti agli assicurati.

- **Riserve tecniche del comparto auto** – Accantonamenti da costituire da parte delle imprese di assicurazione, che devono essere sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione. Sono date dalla somma delle riserve premi, riserve sinistri e delle riserve per partecipazione agli utili e ristorni.
- **Ristorni e partecipazioni agli utili** – Il conto accoglie gli importi pagati nell'esercizio per ristorni come definiti dall'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Comprende altresì gli importi pagati per partecipazioni agli utili.
- **Risultato del conto tecnico del lavoro diretto al lordo (netto) della riassicurazione** – Il risultato economico della gestione tecnica del ramo, al lordo (netto) delle componenti economiche positive e negative derivanti dalle cessioni in riassicurazione.
- **Rivalsa (azione di rivalsa)** – Il diritto dell'Impresa di richiedere all'assicurato (di norma contraente / proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, obbligati in solido con il conducente del veicolo) il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni (esclusioni contrattuali della copertura).
- **Saldo Altre partite tecniche** – Comprende:
 - gli **Altri proventi tecnici** ossia i proventi di natura tecnica di carattere residuale, tra i quali le componenti positive di reddito relative alla CID, alla CARD (incluso il saldo contabile delle compensazioni CARD, secondo i criteri di calcolo di cui al Provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014, come modificato ed integrato dal Provvedimento IVASS n. 43 del 4 marzo 2016, nonché il rimborso all'impresa gestoria delle spese sostenute per l'attività di prevenzione frodi, nell'ambito della CARD, a seguito della quale il sinistro è stato posto senza seguito) e all'UCI. La voce comprende altresì le sopravvenienze su crediti verso assicurati per premi di esercizi precedenti precedentemente svalutati, lo storno delle provvigioni relative a premi di esercizi precedenti svalutati o annullati nonché gli annullamenti di premi ceduti in riassicurazione. accoglie, tra l'altro, le componenti positive di reddito relative all'UCI e alla CID;
 - i **Contributi** ossia tutti i contributi ad eccezione di quello di quello al Fondo di Garanzia Vittime della Strada, che è incluso nell'onere dei sinistri, e di quello relativo al funzionamento della CARD;
 - gli **altri oneri tecnici** che accolgono, tra l'altro le componenti negative di reddito relative all'UCI e alla CID; comprendono, altresì, le svalutazioni per inesigibilità di crediti verso assicurati per premi dell'esercizio, effettuate alla chiusura dell'esercizio stesso, e degli esercizi precedenti, gli annullamenti di natura tecnica di crediti verso assicurati per premi di esercizi precedenti nonché lo storno delle provvigioni relative a premi ceduti in riassicurazione annullati;
 - i **ristorni e le partecipazioni agli utili**: sono gli importi pagati nell'esercizio a titolo di ristorni e partecipazioni agli utili;
 - solo ai fini del presente Bollettino comparto auto, la voce **Variazione delle riserve tecniche diverse** nella quale ricade la variazione della riserva per partecipazione agli utili e ristorni mentre gli importi pagati nell'esercizio a tale titolo figurano nelle "altre partite tecniche" alla voce propria (infra "ristorni e partecipazioni agli utili").
- **Saldo della riserva sinistri** – Importo che indica la eccedenza (in caso di segno positivo) o insufficienza (in caso di segno negativo) della riserva sinistri accantonata alla fine del bilancio precedente (vecchie generazioni), per effetto dei pagamenti avvenuti nell'esercizio e della

rivalutazione della riserva residua di fine esercizio (se le vecchie generazioni non sono esaurite). Va tenuto presente che quest'ultima è una previsione frutto di stime e quindi potenzialmente diversa per eccesso o per difetto rispetto al futuro esborso per sinistri. Il saldo della riserva sinistri di esercizi precedenti contribuisce (positivamente o negativamente) al risultato del saldo tecnico lordo. L'importo è calcolabile prima o dopo il saldo dei recuperi.

- **Saldo dei recuperi** – Importo che indica la differenza tra le somme da recuperare (per *rivalse*, *franchigie*, ecc.) su sinistri alla chiusura dell'esercizio precedente e i recuperi realizzati nell'esercizio e la previsione delle somme da ancora da recuperare alla fine dell'esercizio stesso.
- **Scoperto** – Clausola contrattuale in base alla quale una percentuale del danno, con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto, da dedurre dall'indennizzo, che rimane a carico del contraente nei casi previsti dalle condizioni di polizza.
- **Sinistro** – Verificarsi dell'evento per il quale è prevista la prestazione della compagnia, a garanzia del rischio assicurato.
- **Spazio Economico Europeo (SEE)** – L'accordo associativo tra i Paesi membri dell'Unione Europea e la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein, che prevede relazioni commerciali, economiche e sociali tra gli aderenti.
- **Sinistri CARD** – I sinistri e/o le partite di danno regolati dalla procedura di risarcimento diretto, trattati dall'impresa in qualità di gestionaria per conto delle imprese di assicurazione dei veicoli responsabili (debitrici). Sono compresi anche i sinistri, regolati dalla procedura di risarcimento diretto, che coinvolgono veicoli assicurati presso la medesima impresa verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009.
- **Sinistri con seguito** – Sinistri denunciati per i quali sia stato effettuato un pagamento o sia stato iscritto a riserva sinistri un importo alla fine dell'esercizio. Sono esclusi i sinistri denunciati senza seguito, considerati a vario titolo come non aventi diritto a risarcimento. Fanno parte di questi sinistri anche i sinistri IBNR o tardivi, che si stima saranno denunciati con seguito in anni successivi all'anno di riferimento.
- **Sinistri NO CARD** – I sinistri e/o partite di danno regolati dal regime ordinario e che non rientrano nell'ambito di applicazione della CARD. Sono compresi anche i sinistri, regolati dalla procedura di risarcimento diretto, che coinvolgono veicoli assicurati presso la medesima impresa verificatisi fino al 31 dicembre 2008.
- **Sinistri senza seguito** – Pratica completa relativa a sinistri per i quali, esaurite tutte le attività necessarie, non è stato effettuato alcun pagamento a titolo di risarcimento o di indennizzo o non è stato iscritto, alla fine dell'esercizio, un importo a riserva sinistri.
- **Sinistro riaperto** – Pratica di sinistro chiuso come senza seguito, per la quale, a seguito di ulteriore attività istruttoria o per sopravvenuti elementi, risulta necessario effettuare pagamenti a titolo di risarcimento o di indennizzo o iscrizione di importi a riserva sinistri.
- **Spese di amministrazione** – Spese di amministrazione, diverse dalle provvigioni di incasso. In particolare, sono ricompresi i costi sostenuti per la gestione del portafoglio, tutte le spese per la gestione della riassicurazione passiva e attiva, con esclusione, per quest'ultima, dei costi relativi alle commissioni e partecipazioni agli utili spettanti alle cedenti. Le altre spese di amministrazione comprendono la gestione delle partecipazioni agli utili e dei ristorni, le spese per il personale non attribuite agli oneri relativi all'acquisizione, alla liquidazione dei sinistri e alla gestione degli investimenti. Sono compresi, inoltre, gli oneri sostenuti per la cessazione dei rapporti agenziali, per la parte non soggetta a rivalsa.

- **Spese di gestione** – Sono date dalla somma delle provvigioni di acquisizione, delle altre spese di acquisizione, delle provvigioni di incasso e delle altre spese di amministrazione.
- **Spese di liquidazione** – Sono le spese esterne e interne sostenute dalle imprese per la gestione dei sinistri, come definite all'articolo 48, comma 3, del D.lgs. 26 maggio 1997, n. 173. Esse includono, tra l'altro, le spese per il personale e gli ammortamenti dei beni mobili afferenti la gestione dei sinistri stessi.
- **Spese dirette** – Sono le spese sostenute dalle imprese per evitare o contenere i danni arrecati dal sinistro, quali, tra l'altro, le spese di lite di cui all'articolo 1917, comma 3, del codice civile, le spese di salvataggio nei rami trasporti e aviazione, le spese di spegnimento e i danni d'acqua nel ramo incendio.
- **Stanza di compensazione** – Ufficio, istituito presso la Consap S.p.A., che gestisce il complesso di regolazioni contabili, ovvero debiti e crediti reciproci, maturati dalle imprese nella gestione dei sinistri r.c. auto in regime di risarcimento diretto.
- **UCI** – Ufficio Centrale Italiano, organismo che, nell'ambito dei *bureaux* internazionali, costituisce il *bureau* italiano per l'emissione e la garanzia della Carta Verde e per la gestione dei sinistri occorsi ad automobilisti stranieri.
- **Unità di rischio** – Nel numero delle unità di rischio, sono considerate:
 - la singola polizza nel caso in cui essa preveda la copertura assicurativa di una sola testa/cosa per uno o più rischi classificabili in uno solo dei rami di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni - Codice delle Assicurazioni Private (CAP). Qualora la polizza copra per una sola testa/cosa una pluralità di rischi classificabili in più di uno dei rami di cui all'articolo 2, comma 3, del CAP, essa va considerata come unità di rischio in ciascuno dei rami diversi in cui sono classificati i rischi;
 - il numero di teste/cose coperte nel caso di polizze collettive ed in abbonamento, nonché in generale di polizze che per uno o più rischi classificabili in uno solo dei rami di cui all'articolo 2, comma 3, del CAP coprano una pluralità di teste/cose ed i sinistri vengano rilevati in corrispondenza delle stesse. Qualora la polizza copra per una pluralità di teste/cose una pluralità di rischi classificabili in più di uno dei rami di cui all'articolo 2, comma 3, del CAP, per ciascun ramo sono da considerarsi unità di rischio le teste/cose che la polizza copre dai rischi afferenti al ramo medesimo.
 - Le unità di rischio, come sopra individuate, sono considerate in proporzione al periodo di competenza dell'esercizio (N) in base al *pro-rata* effettuato sui giorni dell'anno. Per le polizze in coassicurazione il numero delle unità di rischio è indicato pro quota/anno.
- **Utile degli investimenti:** quota dell'utile netto degli investimenti trasferita dal conto economico - conto non tecnico, al conto tecnico dei rami danni come stabilito all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. La quota dell'utile netto degli investimenti da trasferire al conto tecnico dei danni è pari all'ammontare dei proventi da investimenti al netto dell'importo degli oneri patrimoniali e finanziari iscritti nel conto non tecnico dei rami danni, in proporzione al peso che hanno le riserve tecniche sul totale complessivo dato dalla somma delle medesime riserve tecniche rapportata alla somma delle riserve tecniche, del patrimonio netto e delle passività subordinate. Successivamente, l'assegnazione della quota dell'utile degli investimenti ai rischi del lavoro diretto, nell'ambito di ciascun ramo danni, è effettuata in base all'incidenza delle riserve tecniche nette del lavoro

diretto sull'ammontare delle stesse riserve tecniche nette di ramo del lavoro diretto e indiretto: il residuo importo è assegnato al lavoro indiretto.

- **Velocità di liquidazione dei sinistri** – Rapporto tra numero (o importo) di sinistri gestiti pagati in un determinato esercizio e numero (o importo) dei sinistri con seguito (pagati e riservati) nel medesimo esercizio.

Per ogni altro termine tecnico o grandezza presente nel Bollettino si rinvia al Glossario dei termini assicurativi:

https://www.ivass.it/pubblicazioni-e-statistiche/pubblicazioni/relazione-annuale/2019/RELAZIONE_IVASS_2018.pdf.